

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 35/30/2012

Motivi della decisione

L'agenzia delle entrate, direzione di Monza e Brianza, ha proposto impugnazione avverso la sentenza della CTP di Milano che, in accoglimento del ricorso proposto da Ca.Ro., aveva annullato la cartella esattoriale emessa a carico di questa ultima per il recupero dell'IVA relativo all'anno di imposta 2005.

L'ufficio lamentava che il giudice di primo grado avesse annullato la cartella esattoriale sull'erroneo presupposto di un ritenuto ed insussistente violazione del diritto di difesa del contribuente, cui non sarebbe stato preventivamente notificato, rispetto alla cartella esattoriale, l'avviso bonario di lite fiscale.

Esponeva l'appellante come tale avviso in realtà debba essere notificato solo in ipotesi di sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, in relazione alle quali sia necessario instaurare un contraddittorio con il contribuente, al fine di accertare la rilevanza o meno dell'errore accertato.

Tale situazione non era ravvisabile nel caso di specie, laddove, da un controllo delle dichiarazioni dei redditi, era emerso che la contribuente aveva utilizzato un credito IVA, per compensare la dichiarazione, senza poi diminuire il credito IVA, così compensato, nelle dichiarazioni successive.

In particolare la Caccia, come risultava dalla dichiarazione anno 2005, avrebbe maturato, per il 2004, un credito, risultante dalla precedente dichiarazione, di €13.873, utilizzando, per la compensazione, mediante pagamento di modelli F24, il minor importo di € 8.969, riportando quindi nella voce compensazioni e rimborsi l'intero importo di € 13.497,00 senza operare alcuna decurtazione per la parte di credito già utilizzata in dichiarazione.

Conseguentemente, con cartella esattoriale, si era provveduto alla rettifica della dichiarazione, laddove nessun errore e/o incertezza era ravvisabile nell'eventuale contenzioso tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, a cui carico venne, quindi, emessa, immediatamente, cartella esattoriale per il recupero della somma indebitamente detratta due volte.

In relazione alla cartella esattoriale si evidenziava come la stessa, comunque, contenesse tutti gli elementi essenziali per potersi ritenere valida, perfetta ed efficace, per cui le doglianze, sul punto, si dovevano intendere infondate: l'amministrazione territoriale instava quindi per l'integrale riforma della decisione della CTP qui impugnata.

Si costituiva ritualmente in giudizio la contribuente, eccependo preliminarmente la nullità dell'impugnazione che non avrebbe specificato esattamente i motivi di doglianza in relazione alla sentenza appellata.

Sempre in via preliminare la resistente lamentava come l'atto di impugnazione risultasse essere stato spedito dall'ufficio di Vimercate e non di Monza e comunque oltre il termine per proporre impugnazione.

Neppure in sede di appello l'ufficio avrebbe inoltre dimostrato di avere preventivamente contestato al contribuente l'irregolarità, con il così detto avviso di accertamento bonario, emettendo immediatamente una cartella esattoriale la cui conformità a legge veniva comunque contestata.

L'appello proposto dall'ufficio è fondato e meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata nulla ha accertato sul merito della controversia, limitandosi a dichiarare la nullità della cartella esattoriale, in quanto non preceduta dall'emissione e conseguente notificazione dell'avviso bonario.

Tale statuizione appare infondata, in relazione al caso di specie.

Si deve convenire, nel merito, con le osservazioni dell'ufficio appellante, per cui ben si poteva prescindere dalla preventiva emissione dell'avviso bonario.

Invero si doveva rettificare la dichiarazione della contribuente, che, erroneamente, aveva portato in detrazione due volte lo stesso credito di imposta, una volta operandone la compensazione, la seconda riportando il credito nella sua interezza.

In tale contesto non è ravvisabile alcuna *res dubia*: significativamente la contribuente, nel merito della controversia, nulla dice, di fatto riconoscendo la fondatezza dell'atto lei notificato.

D'altra parte correttamente l'ufficio ha emesso in prima battuta, una cartella esattoriale, provvedendo alla rettificazione dell'evidente errore della contribuente.

In tale contesto non si ravvisa alcun obbligo di notificare preventivamente un avviso bonario di lite, non essendovi una *res dubia* ma un evidente errore, in pregiudizio dell'amministrazione finanziaria, da correggere.

Per quanto concerne le eccezioni svolte dalla parte appellata, sempre in via preliminare, le stesse devono essere disattese.

La sentenza impugnata non aveva di fatto nulla statuito in ordine al merito della controversia, essendosi limitato ad annullare il provvedimento tributario impugnato sull'erroneo presupposto che lo stesso sarebbe stato emesso in assenza dei presupposti di legge, *rectius* in violazione degli stessi.

È evidente, in tale contesto, che l'impugnazione non poteva che avere completo effetto devolutivo della cognizione di merito, per cui l'eccezione preliminare dell'appellata secondo la quale la controparte non avrebbe indicato specificatamente i motivi di impugnazione appare infondata.

Al contrario, i motivi di impugnazione, sono stati dettagliatamente indicati e sviluppati dall'amministrazione finanziaria.

L'impugnazione appare correttamente e tempestivamente proposta.

Nessun rilievo pratico assume la circostanza appalesata dalla contribuente, secondo la quale la raccomandata di impugnazione della sentenza sarebbe stata spedita dall'ufficio di Vimercate anziché da quello di Monza.

Trattasi di mera ripartizione di competenza interna, che non inficia sicuramente la validità dell'atto, che, al contrario, è stato tempestivamente spedito, atteso che occorre avere riguardo, per quanto concerne la ritualità della notificazione, alla data di spedizione per l'appellante, per cui l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.

La cartella esattoriale, pure nella sinteticità lessicale propria di tale provvedimento, conteneva comunque tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente di svolgere le proprie difese, non svolte, nel merito della controversia, per cui, come evidenziato, l'errore in cui era incorsa la Ca. deve intendersi di fatto non contestato.

L'impugnata sentenza deve essere riformata e la cartella esattoriale in esame emessa a carico della Caccia integralmente confermata.

La peculiarità della controversia e le implicazioni ad essa connessa ben impone una declaratoria di compensazione delle spese processuali.

PQM

In riforma dell'impugnata sentenza conferma la cartella esattoriale emessa a carico della contribuente. Spese compensate.